



Ai
Sindacati Autonomi Bancari
F.A.B.I.

LORO SEDI

PROTOCOLLO: 1071 – A/195/VP/ab

ROMA, LI 23 gennaio 2008

OGGETTO: **Fondo di sostegno al reddito ABI:**
- **sospensione del contributo ordinario di finanziamento al Fondo per l'anno 2008**
- **Riflessi della recente riforma pensionistica sui lavoratori che accedono all'assegno straordinario**

In data 21/1 si è tenuta un'importante riunione del Comitato Amministratore del "Fondo di sostegno al reddito" del settore A.B.I.

Sospensione del contributo ordinario di finanziamento al Fondo per l'anno 2008

In tale occasione il Comitato ha deliberato, a seguito di parere di legittimità richiesto ai competenti Uffici dell'INPS, la sospensione del contributo ordinario di finanziamento del Fondo per l'intero anno solare 2008.

Ricordiamo che tale contributo ammonta allo 0,5% dell'imponibile previdenziale delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore, e che è a carico per uno 0,125% dei lavoratori (a cui tale contributo viene trattenuto mensilmente dalla busta paga) e per lo 0,375% a carico delle aziende.

Ricordiamo inoltre che tale contributo va a finanziare esclusivamente le prestazioni ordinarie del Fondo (che consistono nei finanziamenti alla formazione professionale e nel "sostegno al reddito" dei lavoratori dipendenti da aziende che registrino procedure temporanee di sospensione dell'attività lavorativa). Di fatto nel periodo di operatività del Fondo, non essendosi registrate nel settore necessità di utilizzo per sospensione dell'attività lavorativa, le prestazioni ordinarie del Fondo hanno quasi esclusivamente finanziato la formazione professionale.

Resta ovviamente escluso da tale discorso il finanziamento degli "assegni straordinari", finanziati da un apposito contributo aggiuntivo a carico delle sole aziende interessate, e rientranti nelle prestazioni straordinarie del Fondo.

Poiché molte aziende hanno già predisposto le paghe del mese di gennaio, le stesse dovranno restituire ai lavoratori, nel prossimo mese di febbraio, anche il contributo trattenuto per il corrente mese e non più dovuto.

Riflessi della recente riforma pensionistica sui lavoratori che accedono all'assegno straordinario

Nella stessa seduta è stata affrontata, su segnalazione di Vincenzo Saporito componente della FABI in seno al Comitato, la problematica dei riflessi della recente riforma previdenziale sui lavoratori che abbiano avuto accesso all'esodo.

E' stata rivolta una raccomandazione all'INPS per conoscere con urgenza il suo orientamento interpretativo su alcuni argomenti prioritari.

E' stata segnalata in particolare la casistica di quei lavoratori o lavoratrici nelle seguenti condizioni:

- che abbiano aderito all'esodo in data antecedente alla decorrenza della recente riforma pensionistica (approvata in data 21/12/2007) con previsione di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia entro 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- che abbiano cessato il rapporto di lavoro in data 31/12/2007;
- che, a seguito di detta riforma, con l'introduzione delle cosiddette "finestre delle pensioni di vecchiaia" vedano posticipato il diritto a percepire la pensione a più di 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
- ***Che pertanto, in assenza di chiarimenti interpretativi, avendo già cessato il rapporto di lavoro si vedrebbero respinta la domanda di accesso all'esodo da parte dell'INPS.***
- Un esempio: lavoratrice che compia i 60 anni al 20 novembre 2012 con le norme precedentemente in vigore avrebbe maturato diritto a pensione di vecchiaia con decorrenza 1/12/2012. Al 1/1/2008 avrebbe avuto diritto di accesso all'assegno straordinario mancando 59 mesi alla pensione.

Con le normativa subentrata, invece, maturerebbe il diritto a percepire la pensione dal 1/4/2013.

Molte aziende, coscienti o meno della problematica, hanno permesso la cessazione del rapporto di tali lavoratori (ma la casistica riguarda in gran parte lavoratrici) al 31/12/2007, fidando in una soluzione interpretativa favorevole del legislatore che però a tutt'oggi manca.

E' stato inoltre segnalato che nei giorni scorsi l'INPS, a seguito di parere del Ministero del Lavoro, ha emesso la circolare n° 5/2008 che alleghiamo, che testualmente recita: "la disposizione in oggetto non è applicabile ai lavoratori che abbiano in corso alla data del 31 dicembre 2007 il periodo di preavviso finalizzato alla cessazione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni previste dai CCNL, ancorché raggiungano i requisiti anagrafici e contributivi dopo la predetta data del 31 dicembre 2007".

E' stato richiesto di avere esplicita precisazione circa l'applicabilità di tale interpretazione di salvaguardia anche nei confronti dei lavoratori cessati con diritto all'assegno straordinario.

Il Dr. Giancarlo Durante, Presidente del Comitato nonché autorevole esponente A.B.I., ha dichiarato di recepire le richieste per le casistiche di urgenza e che, per gli altri riflessi (calcolo dell'assegno, contribuzione correlata, anticipazione della pensione) la sede più opportuna potrebbe essere quella del tavolo delle parti sociali.

Cordiali saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

Allegati:

- Parere INPS e schema di delibera su sospensione contributo ordinario Fondo ABI;
- Circolare INPS n° 5 del 15/1/2008 su nuova disciplina sulle decorrenze della pensione di vecchiaia

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione centrale entrate contributive
Area interventi a sostegno dell'occupazione

DOC.N. 00254

PIU (DPR n.445/2000 e s.m. e i.) 14:08E - 1



INPS.0029.08/01/2008.000093

Roma, 08/01/2008

Doc. n. 265 - iso

Al Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito.
Sede

Oggetto: Sospensione del contributo ordinario per l'anno 2008.

Il combinato disposto degli articoli 4, co. 1, lett. d) e 6, co. 4, del DM 158/2000 - recante il regolamento del Fondo - attribuisce al Comitato il potere di sospendere l'obbligo di versamento del contributo ordinario dello 0,50% di finanziamento al Fondo, previsto dall'art. 6, co. 1, lett. a) dello stesso decreto, "in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno necessario".

Dai dati contenuti nello schema di bilancio preventivo per l'anno 2008, redatto dalla Direzione generale e portato all'esame di codesto Comitato nella seduta del 10 dicembre 2007, si evince che:

- le risorse disponibili al 31.12.2007 sono state stimate per un importo pari a **€ 379.361.313** (si tratta della voce "credito in conto corrente con l'Inps" dello stato patrimoniale);
- per l'anno 2008 le uscite per prestazioni straordinarie sono state stimate per un importo complessivo di € 263.392.400; l'importo costituisce la somma delle spese previste per l'erogazione dell'assegno straordinario (€ 178.089.000), per il versamento della contribuzione correlata (€ 84.592.400) e per gli oneri di amministrazione (€ 711.000);
- sempre per l'anno 2008 sono state previste ulteriori uscite per un ammontare non superiore a **€ 80.317.600**, di cui € 79.254.000 per il finanziamento di programmi formativi.

Si evidenzia che la copertura degli assegni straordinari, della contribuzione correlata e dei corrispondenti costi gestione è interamente assicurata dal

00144 Roma
via Ciriaco De Mita, 21
tel 06 5905 4587 , 06 5905 4595
fax 06 5905 4888
cf 80078750587, pi 02121151001

PIU (DPR n.445/2000 e s.m. e i.) 12:20U - 3



INPS.0023.08/01/2008.000056

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



contributo straordinario – previsto dall'art. 6, co. 3 del D.M. 158/2000 - ,
su cui non inciderebbe un'eventuale sospensione del contributo ordinario.

Si evidenzia altresì che, in conformità delle deliberazioni adottate dal Comitato con riguardo al finanziamento dei programmi formativi, la dotazione finanziaria a favore della singola azienda iscritta al Fondo trova il suo limite nella somma degli importi da essa stessa versati a titolo di contributo ordinario, al netto di quanto necessario per gli oneri di gestione ed amministrazione del Fondo e di una quota pari al 15% del versamento effettuato nel trimestre solare anteriore a quello di presentazione della domanda.

Tanto premesso, nell'eventualità che il Comitato intenda deliberare la sospensione del contributo, si allega il corrispondente schema di delibera.

IL DIRETTORE GENERALE

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or similar, positioned over the text 'IL DIRETTORE GENERALE'.

1 allegato

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N.

Oggetto: D.M. 158/2000 art. 4, co. 1, lett.d). Sospensione del contributo ordinario di finanziamento al Fondo.

IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL CREDITO

Seduta del

- VISTO il DPR 24 settembre 1997, n. 366 avente ad oggetto: "Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale";
- VISTO l'art. 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che, per l'attuazione di misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo, ha previsto l'istituzione, presso l'INPS, dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;
- VISTO l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158 che ha istituito il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito;
- VISTO l'art. 4, lettera a) e lettera e) del suddetto decreto ministeriale;
- VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 aprile 2005, con il quale è stato ricostituito il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito;
- PRESO ATTO che
 - le risorse del Fondo al 31.12.2007 sono state stimate per un importo pari a € **379.361.313**;
 - per l'anno 2008 le uscite per prestazioni straordinarie (comprehensive degli oneri di contribuzione correlata e dei costi di gestione) sono state stimate per un importo complessivamente pari € 263.392.400;
 - sempre per l'anno 2008 sono state previste ulteriori uscite per un ammontare non superiore a € **80.317.600**, di cui € 79.254.000 per il finanziamento di programmi formativi;
 - la copertura degli assegni straordinari, della contribuzione correlata e dei corrispondenti costi gestione è interamente assicurata dal contributo straordinario ai sensi dell'art. 6, co. 3 del D.M. 158/2000;
 - con riguardo al finanziamento dei programmi formativi, la dotazione finanziaria a favore della singola azienda iscritta al Fondo trova il suo limite nella somma degli importi da essa stessa versati a titolo di contributo ordinario, al netto di quanto necessario per gli oneri di gestione ed amministrazione del Fondo e di una quota pari al 15% del versamento effettuato nel trimestre solare anteriore a quello di presentazione della domanda
- CONSIDERATO che il combinato disposto degli articoli 4, co. 1, lett. d) e 6, co. 4, del DM 158/2000 attribuisce al Comitato il potere di sospendere l'obbligo di versamento del

contributo ordinario dello 0,50% di finanziamento al Fondo, previsto dall'art. 6, co. 1, lett. a) dello stesso decreto, "in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno necessario";

- CONSIDERATO, altresì, che le dotazioni finanziarie sono idonee a garantire l'erogazione delle prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento, nonché la gestione del fondo stesso;
- VISTA la relazione della Direzione Generale;

DELIBERA

Il contributo ordinario di finanziamento al Fondo, previsto dall'art. 6, co. 1, lett. a) del D.M. 158/2000, è sospeso da gennaio a dicembre 2008.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Direzione Centrale Prestazioni □

Roma, 15 Gennaio 2008

Circolare n. 5

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO: ||Articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Nuova disciplina sulle decorrenze della pensione di vecchiaia||

Come noto la legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2008 le c.d. "finestre di accesso" per il pensionamento di vecchiaia.

Con [messaggio n. 30923 del 31 dicembre 2007](#) sono state fornite le prime istruzioni relative all'applicazione della nuova normativa.

In particolare, era stato già chiarito che la nuova disciplina sulle "finestre di accesso" non si applica a coloro che hanno raggiunto il requisito anagrafico e contributivo prima del 31 dicembre 2007.

Al riguardo, in accordo con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed anche al fine di evitare il contenzioso, si precisa che la disposizione in oggetto non è applicabile ai lavoratori che abbiano in corso alla data del 31 dicembre 2007 il periodo di preavviso finalizzato alla cessazione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni previste dai CCNL, ancorché raggiungano i requisiti anagrafici e contributivi dopo la predetta data del 31 dicembre 2007.

Peraltro, per effetto di tale modifica normativa l'età per la concretizzazione del beneficio pensionistico di vecchiaia è stata modificata in ragione del periodo intercorrente tra il compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia e la predetta "apertura della finestra".

Anche su tale punto la scrivente Direzione Generale, stante la rilevanza sociale della fattispecie, ha ritenuto opportuno interpellare il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il predetto Ministero, con la nota del 10.01.2008 prot. 15/V/0000379/03.01.01, ha espresso l'opinione che così come viene riconosciuta la tutela alle donne - da costante orientamento giurisprudenziale-, secondo il quale l'età limite per il pensionamento non coincide con quella lavorativa, oltre la quale è consentito il recesso "ad nutum", allo stesso modo deve essere riconosciuta anche alla generalità dei lavoratori dipendenti nel momento in cui il godimento della pensione di vecchiaia è condizionato all'apertura della "finestra di accesso".

Pertanto, sulla base anche delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, la possibilità di recesso "ad nutum" viene differita, alla luce delle nuove disposizioni previdenziali sulle decorrenze della pensione di vecchiaia, alla data di effettiva apertura della "finestra di accesso".

Il Direttore generale
Crecco